

-----  
-----**STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA**----------**LOGISTIC & GROUPAGE SOCIETA' COOPERATIVA**----------**IN BREVE" LO.G. Soc. Coop"**-----**Art. 1 - DENOMINAZIONE**-----

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "**LOGISTIC & GROUPAGE SOCIETA' COOPERATIVA**" in sigla **LO.G. Soc. Coop.**-----

**Art.2 (SEDE)**-----

La società ha sede in Orvieto, comunque, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.-----

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.-----

**Art. 3 (DURATA)**-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

**TITOLO II**-----**SCOPO - OGGETTO**-----**Art. 4 (SCOPO MUTUALISTICO)**-----**TITOLO III**-----

La società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative e si propone lo scopo di favorire i soci (persone fisiche e/o persone giuridiche) procurando loro occasioni di lavoro e fornendo loro beni e servizi alle migliori condizioni qualitative e a prezzi inferiori a quelli di mercato, al fine di permetterne la migliore gestione e competitività.-----

La cooperativa può operare anche con terzi.-----

La cooperativa ha il seguente oggetto:-----

- autotrasporto merci per conto terzi;-----
- movimentazione di beni, prodotti, attrezzature, merci, contenitori ed ogni altra cosa mobile, con o senza l'ausilio di mezzi meccanici;-----
- esercizio di servizi ferroviari, per conto proprio e conto terzi,-----
- handling portuale ed aeroportuale ed operazioni correlate;-----
- gestione, anche in outsourcing, di magazzini ordinari, di magazzini frigoriferi, di magazzini stagionatori e di invecchiamento a temperatura costante e controllata, di magazzini per medicinali, di archivi per documenti, di silos, di piattaforme logistiche, di depositi, di distripark ed altri nodi logistici, anche intermodali;-----
- progettazione, preventivazione, avviamento operativo, formazione professionale, monitoraggio delle performances ed altre attività preparatorie, di studio ed analisi nel campo della logistica, del deposito, del trasporto, delle spedizioni e delle altre operazioni connesse, con esclusione delle attività riservate dalla legge ad iscritti a particolari Albi o elenchi,-----
- facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, ed attività a questo preliminari, complementari o accessorie, quali insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, selezione e cernita, deposito, presa in consegna;-----

- pulizia di magazzini, depositi, piazzali, carri, autocarri, contenitori, celle frigorifere, con correlative operazioni relative a rifiuti e materiali di risulta; -----
  - informare i soci sulle richieste di trasporto da parte dei vari committenti, effettuare la ricerca di committenti verso i quali possa essere indirizzata l'attività dei soci, svolgere attività di spedizione così come regolata dall'articolo 1737 codice civile.
  - curare studi ed effettuare o commissionare ricerche per ridurre il costo di esercizio nel settore dell'autotrasporto, curare la redazione di tariffe di trasporto e di nolo da applicare ai vari servizi;-----
  - gestire officine per la riparazione degli automezzi, depositi e distributori di carburanti, impianti di lavaggi o per gli automezzi dei soci, locali e spazi di sosta per gli automezzi, per le operazioni di carico, scarico e distribuzione e per tutte le operazioni attinenti l'esercizio dell'autotrasporto;
  - promuovere l'addestramento e la specializzazione del personale dipendente e non nel settore dell'autotrasporto, anche con l'istituzione di corsi per il conseguimento della idoneità professionale e per la compiuta formazione di conducenti per autotrasporti su strada, anche in convenzione con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, con il Ministero dei Trasporti ed i propri organi periferici o delegati ad assolvere le funzioni proprie attualmente attribuite agli Ispettorati della Motorizzazione Civile; -----
  - curare l'assistenza tecnica ed amministrativa dei soci per il conseguimento di contributi ed agevolazioni, anche creditizie, relativi al settore dell'autotrasporto in funzione di disposizioni pubbliche. -----
  - prestare garanzie a terzi per conto dei soci per il pagamento di forniture ed acquisti di automezzi, macchinari ed attrezzature; -----
  - promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; resta in ogni caso tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico in ogni sua forma; -----
  - realizzare e gestire, in proprio o tramite l'affidamento a terzi, aree attrezzate di sosta, rifornimento e ristoro per autotrasportatori anche esercitando in detta area l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; -----
  - svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra indicate e comunque a tutte le attività connesse al settore dell'autotrasporto, alla movimentazione, al groupage, -----
  - ogni altro servizio, anche diverso da quelli specificamente menzionati ai punti precedenti, avente comunque natura logistica o connessione con attività di logistica già svolta dalla Cooperativa. -----
- La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente

- o direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, e solo per l'indicazione esemplificativa e non limitativa: -----
1. acquistare o prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, fabbricati, immobili, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e beni mobili di ogni specie, aziende e rami di azienda; -----
  2. alienare o concedere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato fabbricati, immobili, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e beni mobili di ogni specie, aziende e rami di azienda; -----
  3. costruire, ricostruire e acquistare fabbricati, magazzini, immobili, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e beni mobili di ogni specie; -----
  4. cedere a chiunque, anche a riscatto, qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà della Cooperativa, ivi comprese aziende e rami di azienda; -----
  5. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; -----
  6. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----
  7. concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci; -----
  8. promuovere e partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al Credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni. A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. -----
  9. aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies del Codice Civile. -----
  10. Editare periodici o quotidiani cartacei e on-linee in genere portali informativi di interesse al comparto dell'autotrasporto e alla logistica. -----

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento. -----

La Società svolge la sua attività prevalentemente a favore dei soci ed è una cooperativa a mutualità prevalente regolamentata dagli articoli 2512 e segg. e.e. -----

La Cooperativa potrà anche porre in essere operazioni di vendita e/o di prestazioni di servizi anche a non soci per meglio realizzare la sua funzione preminentemente sociale. -----

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'articolo 4 legge 31 gennaio 1992, numero 59. -----

**Art.5 (SOCl)** -----

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono o perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. -----

La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali. Possono essere soci persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, società di capitali, società cooperative, consorzi, appartenenti alle seguenti categorie: -----

a) Soci "fondatori" persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato alla costituzione della società cooperativa e che sono membri di diritto del primo consiglio di amministrazione;-----

b) soci "cooperatori" persone fisiche e giuridiche che non hanno partecipato alla costituzione della società successivamente ammessi a soci, che esercitano il servizio di autotrasporto di merci per conto di terzi con autoveicoli muniti delle necessarie autorizzazioni e/o che esercitano il servizio di trasporto di viaggiatori per conto di terzi con autoveicoli muniti delle necessarie autorizzazioni;-----

c) soci sovventori, persone fisiche e giuridiche, come previsti dalla legge 31.1.1992 n.59, art. 4. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

Possono altresì essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del Codice Civile.-----

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente, nella percentuale stabilita dalla legge. -- Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. -----

**Art. 6 (Domanda di ammissione)** -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale o partita iva; -----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 lettera

b) ; -----

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; -----

d) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere. L'ammontare della quota dovrà comunque non essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge; ----

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

La domanda delle cooperative, dei consorzi, delle persone giuridiche od enti, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:-----

a) la denominazione e la sede sociale;-----

b) l'organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello Statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;

c) il numero dei soci iscritti;-----

d) il numero delle azioni che l'ente si impegna a sottoscrivere.-----

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le

modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

#### **Art. 7 (Obblighi del socio)** -----

I soci sono obbligati: -----

a) al versamento: -----

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18, -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----

I soci sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ultimo rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----

#### **Art. 8 (Diritti dei soci)** -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)** -----

La qualità di socio si perde: -----

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte. ----

#### **Art. 10 (Recesso del socio)** -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio. -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato , autonomo , o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il recesso ha ef-

fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

**Art. 11 (Esclusione)** -----

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: --

a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale; -----

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; -----

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; -----

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione; ----

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; --

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile; ----

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa; -----

i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.-----

entro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure legali di tutela previste per legge. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo. -----

**Art. 12 (Liquidazione)** -----

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso. -----

**Art. 13 (Morte del socio)** -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. -----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-

tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12. -----

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)** -----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni versate entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale. -----

**TITOLO IV**-----

**RISTORNI**

**Articolo 15 (Ristorni)** -----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. -----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: -----

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni.
- c. offerta di obbligazioni di nuova emissione;
- d. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

**TITOLO V**-----

**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**-----

**Art. 16 (Elementi costitutivi)** -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da azioni, ciascuna di valore nominale di euro 100,00 (Cento virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge, detenute dai soci ; -----
- b. dalla riserva legale formata con gli utili destinati a riserva ( o accantonamenti dall'assemblea che approva il bilancio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti, -----
- c. dalla riserva straordinaria; -----
- d. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. -----

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. -----

**Articolo 17 (Caratteristiche delle azioni)** -----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo

amministrativo. -----  
 Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera azione detenuta dal socio. -----

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di tutela previste per legge. -----

**Art. 18 (Bilancio di esercizio)** -----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; -----
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31. 01. 92 n. 59 , nella misura del 3% (tre per cento); -----
- e) a rivalutazione gratuita del capitale sociale , nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 15; -----
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, -----
- f) la restante parte a riserva straordinaria. -----

La ripartizione di ristorni ai soci operatori ai sensi del precedente articolo 15, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b). -----

**TITOLO VI** -----

**RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI** -----

**Art. 19 (Decisioni dei soci)** -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. -----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----



In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la ripartizione degli utili; -----
- 2) La nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; -----
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, -----
- 4) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 5) la decisione e di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- 6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; -----
- 7) approvare i regolamenti previsti dal presente statuto; ----
- 8) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3 comma 2 , della legge 3 aprile 2001, n. 142; -----
- 9) deliberare alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 , un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, -----
- 10) le modificazioni dello statuto. -----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. -----

**Art. 20 (Assemblea)** La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza e/o lettera raccomandata A.R., inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi , se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

**Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)** -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 5 6 e 11 del precedente articolo 19, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. -----

**Art. 22 (Votazioni)** -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. --  
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. -----

**Art. 23 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni possedute.

**Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Esso dovrà essere trascritto nel libro delle assemblee.

**Art. 25 (Amministrazione)**

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre, cinque o nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'assemblea in sede di nomina dei consiglieri ne predetermina il numero.

L'amministratore unico può essere anche un non socio.

Gli amministratori restano in carica fino alle dimissioni o alla revoca.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori a effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-

gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. -----  
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----  
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazbne rilevante in altra società. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies e.e. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----  
L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale spetta al presidente del consiglio di amministrazione.  
In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferite al vice presidente. -----  
Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----  
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----  
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società. -----  
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----  
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. -----  
In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----  
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consi-

glio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. -----

**Art. 26 (Controllo contabile)** -----

1. Il controllo contabile è esercitato o dal Collegio Sindacale o da un revisore contabile scelto tra gli iscritti negli Albi individuati dal D.M. Giustizia 29.12.2004 n.320. -----

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, determina il compenso spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. -----

Il revisore incaricato del controllo contabile: -----

1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----

2. verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----

3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

**TITOLO VII**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

**Art. 27** -----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli preferibilmente fra i soci. -----

**Art. 28 (Devoluzione patrimonio finale)** -----

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. -----

**TITOLO VIII**-----

**Art. 29 (Regolamento sociale)** -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea e dovrà riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta di tutti gli iscritti nel libro soci alla data di convocazione dell'assemblea. -----

**TITOLO IX**-----

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**-----

**Art. 30** -----

La Cooperativa potrà aderire a qualsiasi associazione di categoria-----

**Art. 31**-----

Per quanto non regolato dallo statuto e dal regolamento sociale valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette con i principi della mutualità e qualora compatibili norme sulle società per azioni.-----